



TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione civile

PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO

Oggetto: Criteri interpretativi uniformi ed indicazioni operative in relazione alla sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla casa di abitazione, disposta dall'art. 54 *ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 2020, n.27. AGGIORNAMENTO AL DECRETO LEGGE "MILLEPROROGHE"

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SOSTITUISCE INTEGRALMENTE
QUELLO DATATO 11.5.2020.

Il Presidente, sentiti i Giudici della sezione addetti alle esecuzioni immobiliari; ritenuta l'opportunità di fornire, ai difensori delle parti ed agli ausiliari dei gg. ee., criteri interpretativi uniformi ed indicazioni operative in relazione alla sospensione in oggetto, tenuto conto della proroga al 30.6.2021;

OSSERVA

- 1) La sospensione delle procedure esecutive immobiliari disposta dall'art. 54 *ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa alla casa di abitazione principale dell'esecutato, scade **il 30 giugno 2021**, per effetto della modifica del termine introdotta dall'art. 13 comma 14 del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 (c.d. Decreto Milleproroghe);
- 2) La sospensione in oggetto riguarda quindi solo le esecuzioni immobiliari e, tra queste, quelle che hanno ad oggetto l'immobile adibito ad abitazione dell'esecutato;
- 3) La sospensione riguarda le procedure pendenti e dunque non inibisce l'instaurazione di procedure e, dunque, la notifica del pignoramento e l'iscrizione a ruolo della esecuzione;
- 4) La sospensione riguarda le procedure in cui l'esecutato aveva, da solo o con suoi familiari, la dimora principale nell'immobile sia al momento del pignoramento, sia alla data del 30 aprile 2020. Tali condizioni devono sussistere entrambe.
- 5) La sospensione non trova applicazione nel caso in cui l'immobile sia dimora principale non del debitore esecutato ma di terzi, ancorché a questi legati da rapporti di parentela o di coniugio;
- 6) Nel caso siano pignorati, insieme all'abitazione principale del debitore, anche ulteriori beni, se questi sono pertinenze dell'abitazione (box-auto, garage, depositi, ancorché costituenti lotti autonomi nel piano di vendita) l'esecuzione resta sospesa in toto;
- 7) Nel caso siano pignorati, insieme all'abitazione principale del debitore, anche ulteriori beni, se questi non sono pertinenze dell'abitazione, la procedura può proseguire per essi, ma solo ove siano di valore preponderante rispetto al bene su cui la procedura sarebbe sospesa (es. capannoni industriali, immobili ad uso commerciale, etc). In caso dubbio, l'ausiliario o le parti rimetteranno la valutazione al G.E.;

